

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 6, 7 e <i>passim</i>
FAVILLA (DC)	8
PICCOLO (Rifond. Com.)	11, 16
RAVASIO (DC)	11, 12
SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	6, 7, 8 e <i>passim</i>
SCHEDA (PSI)	6, 7, 8 e <i>passim</i>
VISCO (PDS)	6, 7, 8 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonchè altre norme sugli istituti medesimi» (1453), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonchè altre norme sugli istituti medesimi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, ricordo che questo testo da lungo tempo attende di essere approvato e, per la materia cui attiene, dovremo introdurre una proroga dei termini in esso previsti a causa delle lungaggini dovute alla doppia lettura tra Camera e Senato.

In qualità di relatore ricordo che il Comitato ristretto ha esaminato tutti gli emendamenti presentati e non ritirati, operando una sintesi tecnico-politica di essi ed elaborando nuovi emendamenti. Su di essi e sul testo del provvedimento la 5ª Commissione ha dato parere favorevole. Non è stato invece necessario inviarli alla 1ª Commissione in quanto tali emendamenti non sono innovativi rispetto a quelli precedentemente trasmessi, sui quali la Commissione stessa aveva dato, insieme al testo del provvedimento, parere favorevole.

Propongo di procedere ad un esame preliminare di tutti gli emendamenti presentati e di procedere successivamente alla votazione degli emendamenti stessi e degli articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Vorrei preventivamente invitare il collega Visco a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2, che in sede di esame nel Comitato ristretto precedono quelli che abbiamo concordato.

Passiamo quindi all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro tale data e deliberati entro il 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990, e successive modificazioni, e di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di fusione tra enti creditizi e società controllate esercenti attività finanziarie indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 481 del 1992.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai conferimenti aventi ad oggetto l'azienda della società conferente o un ramo di azienda avente autonomia produttiva per il quale sia possibile elaborare autonomo bilancio prima del conferimento; si considera inoltre volto a realizzare ristrutturazioni o riorganizzazioni produttive il conferimento, da parte di società di capitali, di partecipazioni in società aventi ad oggetto la medesima attività economica della società destinataria del conferimento.

2. Alle partecipazioni ricevute a seguito dei conferimenti suddetti è attribuito un valore fiscalmente riconosciuto pari a quello precedentemente attribuito all'azienda, al ramo d'azienda, o alle partecipazioni conferite. Nei confronti della società conferitaria, l'azienda, il ramo d'azienda o le partecipazioni conferite sono assunti, ai fini tributari, al suddetto valore fiscalmente riconosciuto.

3. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al comma precedente, la differenza non concorre a formare il reddito e deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto.

4. È facoltà della società conferente non avvalersi dei commi precedenti, con applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Alle operazioni di fusione tra enti creditizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30 giugno 1990, n. 218. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 giugno 1990, n. 218, le parole da: «risultante» a: «bilancio» sono soppresse.

1.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Al comma 1, sostituire le parole da: «fusione» a: «dicembre 1993» con le altre: «fusione, scissione, trasformazione e conferimento deliberati entro il 31 marzo 1994».

1.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Al comma 1, sostituire le parole da: «fusione» fino alla fine del comma con le altre: «fusione, scissione, trasformazione e conferimento deliberati e perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994».

1.2 (Nuova formulazione)

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

Al comma 1, dopo la parola: «conferimento» inserire le seguenti parole: «nonchè per le operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi, di società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi e di società esercenti attività strumentale all'attività delle società partecipate».

1.3

LEONARDI, SCHEDA, RAVASIO, FAVILLA, RABINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro tale data» a: «31 dicembre 1993» con le altre: «dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994».

1.4

RAVASIO, SCHEDA, LEONARDI, FAVILLA, RABINO

Al comma 1, dopo le parole: «entro tale data e deliberati» inserire le altre: «dai rispettivi consigli di amministrazione».

1.5

FORTE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le altre: «entro il 31 marzo 1994».

1.6

FORTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, n. 385».

1.12

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano alle operazioni di

fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione dai medesimi società od enti effettuate, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

1-ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano agli atti di fusione e di scissione perfezionati entro il 31 dicembre 1994.

1-quater. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, così come modificato dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356, introdotto con l'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. La eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonato in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

1.7 RAVASIO, SCHEDE, LEONARDI, FAVILLA, RABINO

Al comma 2-bis dell'emendamento 1.7 (nuova formulazione) premettere, all'inizio dell'ultimo periodo, le seguenti parole: «Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale.»

1.7/1 (Nuova formulazione) FORTE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione dai medesimi società od enti effettuate, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356, introdotto con l'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. La eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonato in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

2-ter. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche».

1.7 (Nuova formulazione) FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 7», inserire le parole: «con eccezione di quelle di cui al comma 3».

1.8

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè al conferimento di partecipazioni di banche nelle stesse società controllate ai fini della costituzione di un gruppo creditizio, autorizzata ai sensi dello stesso articolo 25».

1.10

SCHEDA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990, n. 218, le parole da: «della differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento.

2-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 2-bis si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1».

1.13

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 giugno 1990, n. 218, sopprimere le parole: «risultante dall'ultimo bilancio».

1.11

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

VISCO. Signor Presidente, accogliendo il suo invito, ritiro gli emendamenti 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, nuova formulazione, si tratta di un testo noto ai colleghi che do per illustrato. Ritengo peraltro opportuno sopprimere le parole: «deliberati e».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

SCHEDA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.3 e 1.4.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritiro gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.12, lo do per illustrato: anche questo è un testo noto ai colleghi della Commissione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

SCHEDA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 1.7, nuova formulazione, tenendo conto di alcune osservazioni fatte nel corso di una discussione informale con il Ministro delle finanze, propongo che, per chiarezza sulla questione della tassazione delle plusvalenze di soggetti non commerciali, l'esclusione debba intendersi, in relazione al sistema legislativo esistente, assoluta. In conseguenza, per chiarire che non si tratta di un emendamento peggiorativo a carico delle fondazioni che sono soggetti non commerciali, sarebbe opportuno - sebbene la cosa possa essere risolta anche in via interpretativa - che prima dell'ultima frase del comma 2-bis, che attualmente recita: «La eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite...», si premettesse l'indicazione dei soggetti a cui tale norma si riferisce. Propongo pertanto, con il subemendamento 1.7/1, di premettere all'ultima frase del comma 2-bis, da me ricordata, le seguenti parole: «Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale», proseguendo poi con: «la eventuale differenza tra i proventi ricevuti...», eccetera.

In altre parole, in questo modo si delimita l'appostazione di accantonamento in una speciale riserva per i soggetti che nel nostro sistema sono idonei a realizzare una plusvalenza in quanto sottoposti alla presunzione *iuris et de iure* di agire senza fine di lucro. È noto che gli enti non commerciali non rientrano tra tali soggetti; sebbene da un punto di vista astratto si possa pensare che per via interpretativa il risultato sia quello qui suggerito, appare opportuno fare questa precisazione per chiarire che noi non stiamo tassando soggetti che non erano prima tassati, ma stiamo considerando a favore di soggetti generalmente tassati un regime di appostazione di accantonamenti in esonero dall'immediata tassazione, che è più favorevole del normale regime di tassazione.

Si tratta di un modesto chiarimento rispetto alla norma generale che tutti i colleghi conoscono.

Chiedo, relativamente a questo subemendamento, il parere del Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole anche perchè si tratta di trasferire nei fatti il trattamento che era già previsto dalla legge n. 218 del 1990 ai soggetti ricordati.

VISCO. Signor Presidente, mi esprimo favorevolmente sul subemendamento 1.7/1.

FAVILLA. Signor Presidente, sono d'accordo sulla modifica da lei proposta e chiedo solo una precisazione. Al comma 2-bis, dove si dice: «non costituisce realizzo per l'ente conferente», si intende soltanto la fondazione o anche la *holding* sottostante? Ad esempio per quanto riguarda l'Istituto San Paolo di Torino c'è la fondazione e poi sotto c'è la *holding*: a me sembra che andrebbe compresa anche quest'ultima.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Infatti la ragione del nostro chiarimento successivo è proprio che vi sono soggetti commerciali. Non c'è dubbio, dunque, che quanto dice il senatore Ravasio è l'interpretazione corretta di questo testo, perchè il fine di tale normativa è di agevolare l'operazione.

SCHEDA. Signor Presidente, anche io sono favorevole alla modifica da lei proposta e credo che l'emendamento 1.8 e il successivo 1.10 debbano considerarsi assorbiti dall'emendamento 1.13.

VISCO. Effettivamente credo sia così.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo sempre proceduto così. Voglio anche ricordare che in sede di Comitato ristretto abbiamo concordato una serie di emendamenti.

VISCO. Sull'emendamento 1.8 avremmo voluto un chiarimento perchè il Governo ha dichiarato che lo stesso risultato poteva essere ottenuto anche in via interpretativa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In realtà nel mio intervento avevo invitato il proponente a ritirare l'emendamento in quanto si può procedere per interpretazione.

VISCO. Se il Governo dichiara che è questa la sua intenzione, posso ritirare l'emendamento.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei invitare il senatore Visco a ritirare l'emendamento in quanto ad avviso del Governo è da ritenere incontrovertibile l'interpretazione secondo la quale, in riferimento al comma 2, il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 7 della «legge Amato» è per sua natura applicabile solo alle banche.

VISCO. Dopo il chiarimento del Governo, che ritiene di dover condividere l'interpretazione alla quale mirava l'emendamento 1.8, ritiro questo emendamento.

SCHEDA. Signor Presidente, a questo punto anch'io ritiro l'emendamento 1.10.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.13 tende a chiarire un dubbio che causava problemi di elusione fiscale, modificando i parametri di calcolo per l'applicazione del beneficio

previsto dal comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 218 del 1990. Ritengo che il nuovo testo dell'emendamento risolve questo problema.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1.13, in relazione al quale vorrei precisare che si può convenire in ordine alla modifica dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge n. 218 del 1990, essendo opinabile l'entità del beneficio che deve essere concesso alle operazioni di fusione. Vorrei però aggiungere che l'articolo 7 in questione non poteva avere alcun contenuto elusivo in quanto non sembra che comunque l'organizzazione della norma si potesse prestare a tale scopo.

VISCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.11.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte agli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalità idonee a garantire il migliore realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «relativa», aggiungere le altre: «nonchè l'Istituto per il Credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295».

2.5

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

Al comma 3, sostituire le parole: «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane» con le altre: «operando l'uno esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle agevolazioni alle imprese esportatrici ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane».

2.3

RAVASIO

Al comma 3, sostituire le parole: «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane» con le altre: «operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane».

2.3 (Nuova formulazione)

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

In qualità di relatore, voglio innanzitutto dire che vi sono problemi di costituzionalità che risultano da fatti a me precedentemente non noti. Il patrimonio del CONI è in gran parte il risultato di un vizio, cioè di quella ignobile attività consistente nel giocare «schedine di toto» sui piedi di uomini vigorosi che prendono a calci un pallone, un gioco - il Totocalcio - che arricchisce l'Istituto per il Credito sportivo mediante una erogazione del CONI che è titolare bene o male di questa attività, rappresentata dalla schedina del totocalcio, confiscata *pro quota* dall'erario. Questo «vizio» non viene proibito, ma tassato. Con l'emendamento 2.5 si avrebbe l'aberrazione per cui soggetti che hanno sborsato pochissimo per partecipare al capitale di questo ente verrebbero locupletati tramite l'erogazione del CONI, la quale, a sua volta, è una erogazione dei contribuenti in veste di giocatori d'azzardo. Non sembra quindi accettabile, da un punto di vista costituzionale e morale, che si dia luogo ad una operazione di questa natura, per cui come relatore, dopo aver firmato l'emendamento 2.5, esprimo un parere contrario per non essermi reso conto prima delle ragioni specifiche esposte.

VISCO. Signor Presidente, possiamo anche tener conto degli elementi sopravvenuti, però il problema che la Commissione sollevava

era quello di arrivare in ogni caso al superamento di questo ente pubblico per quanto riguarda l'erogazione al Credito sportivo, come è già accaduto in altri casi. Vorremmo allora sentire il parere del Governo su questo punto perchè, se vi sono difficoltà quali quelle indicate dal Presidente, possono essere esaminate e superate per procedere nella direzione che la Commissione unanimemente aveva indicato.

RAVASIO. Signor Presidente, condivido le sopravvenute perplessità che lei ha manifestato sull'emendamento 2.5. Avevo firmato questo emendamento convinto della bontà dell'obiettivo. Devo riconoscere che da una attenta lettura dello statuto dell'Istituto per il Credito sportivo, ma anche della legge istitutiva, si ricava che effettivamente si creerebbe la situazione paradossale di cui lei ha parlato. A questo punto ritengo più opportuno ritirare l'emendamento, riservandoci la possibilità di ritornare sull'argomento dopo una verifica più puntuale della strada da percorrere per realizzare l'obiettivo che ci siamo proposti.

SCHEDA. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo con le considerazioni espresse da lei e dal senatore Ravasio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le osservazioni del senatore Visco sono più che giustificate. Poichè i colleghi esprimono preoccupazioni di merito, dopo aver accettato l'obiezione di principio, vorrei pregare anch'io il rappresentante del Governo di darci assicurazioni. Si potrebbe, se tutti i presentatori sono d'accordo, trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a trasformare l'Istituto per il Credito sportivo e per assoggettarlo alla disciplina ordinaria, innanzitutto perchè diversamente non sarebbe possibile proteggerlo da un ricorso presentato in sede comunitaria.

L'altra ragione è che il cittadino italiano vorrebbe una maggiore trasparenza, che è tanto più giustificata in quanto si ha la sensazione che in questo Istituto, a differenza di altri di cui qui ci si occupa, avvengano cose molto opinabili.

VISCO. Signor Presidente, in relazione a quanto lei ha detto, presento il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1453,

invita il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie per una rapida trasformazione dell'Istituto per il Credito sportivo in società per azioni, dando adeguata soluzione al problema della corretta attribuzione del patrimonio dell'Istituto medesimo».

(0/1453/1/6)

Visco

PICCOLO. Sono contrario a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro di essere favorevole all'ordine del giorno.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole, per il Credito sportivo, alla richiesta di trasformazione da ente pubblico in società per azioni, anche se il Governo stesso non ha compreso il Credito sportivo tra gli enti che avrebbero dovuto essere soggetti necessariamente a tale trasformazione, secondo le prescrizioni di questo disegno di legge.

Non c'è dubbio che si pone per il Credito sportivo una problematica particolare, dovuta soprattutto all'esigenza di evitare un improprio beneficio per le parti private che partecipano al patrimonio di questo Istituto, alle quali non sarebbe giusto assegnare azioni provenienti dalla trasformazione in società dell'ente stesso.

Tuttavia può essere opportuno anche un lavoro istruttorio con gli stessi enti partecipanti per pervenire ad una soluzione quanto più condivisa, soprattutto con la tempestività che può essere indotta anche dall'ordine del giorno che è stato presentato e sul quale il Governo è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1453/1/6, presentato dal senatore Visco.

È approvato.

RAVASIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3 in quanto concordo con il nuovo testo da lei presentato, che ho anche io sottoscritto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riguardo a tale emendamento, abbiamo chiarito che le operazioni che escludiamo dal vincolo delle piccole e medie imprese riguardano le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, perchè in queste materie vi è un interesse generale a specializzare il Mediocredito centrale in conformità al proprio statuto: si tratta infatti di attività che già svolge e che sono essenziali per la nostra economia.

Mi sembra che l'ampia dizione adottata consenta di includere oltre alle operazioni di commercio con l'estero in senso proprio anche quelle di nuova finanza internazionale.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 2.3, nuova formulazione. Il relatore e gli altri proponenti hanno senz'altro colmato una lacuna che si rilevava nel testo approvato dalla Camera dei deputati, per la verità anche con il consenso del Governo. Si sarebbe infatti privato il Mediocredito centrale di alcune tra le più rilevanti funzioni che esso attualmente svolge, cosa che non era nelle intenzioni di nessuno. Penso pertanto che questa correzione corrisponda anche alla volontà parlamentare, oltre che all'esigenza di continuità nell'attività di questo ente creditizio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche alla istituzione di distinti organismi deliberativi e di separate contabilità. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che l'ente creditizio al quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altri enti creditizi per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati fino al completamento della trasformazione in società per azioni di cui al comma 1.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione

dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale».

3.4 FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

Al comma 1, sostituire le parole: «con le amministrazioni» con le seguenti: «tra le suddette società e le amministrazioni».

3.1 SCHEDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la gestione a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente».

3.2 SCHEDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente».

3.2 (Nuova formulazione) FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.3 RAVASIO, FORTE, VISCO, SCHEDA

L'emendamento 3.4 mira a chiarire queste convenzioni sia nella durata temporale limitata, sia nelle caratteristiche per rendere la normativa conforme alla impostazione comunitaria e per fare in modo che il periodo transitorio sia certo e non si creino le premesse per un regime privo di scadenze.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, come lei ha detto si tratta di una norma che si rende necessaria in quanto, in relazione agli indirizzi comunitari, dà un termine alla concessione *ope legis* oltre il quale si dovrà necessariamente procedere ad un confronto competitivo tra tutti coloro che vorranno candidarsi

alla gestione di questo fondo pubblico. Esprimo pertanto parere favorevole.

SCHEDA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, nuova formulazione, da me presentato, vorrei chiarire che con esso si consente la gestione dei fondi pubblici oltre che agli enti specializzati anche ad enti con cui i primi stipulano a loro volta convenzioni. Ciò ha lo scopo di dare maggiore snellezza operativa a queste strutture.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tale norma ne riproduce un'altra analoga del testo unico, al fine di consentire che un numero ampio di sportelli possano distribuire questo particolare servizio che trae origine da una legge di spesa pubblica. Il parere del Governo è pertanto favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.3, da me presentato insieme ad altri colleghi, propone di sopprimere il secondo periodo del comma 4.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avendo esaurito l'esame degli emendamenti, passiamo ora alla votazione dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Forte e da altri senatori, nella nuova formulazione tendente a togliere dal testo dell'emendamento le parole: «deliberati e».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7/1 nella nuova formulazione, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, nuova formulazione, quale risulta con l'emendamento 1.7/1 testè approvato, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti. Ricordo innanzitutto che gli emendamenti 2.5 e 2.3 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 2.3, nella nuova formulazione, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, nella nuova formulazione, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Ravasio e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PICCOLO. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sul disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato, in qualità di relatore, ad apportare in sede di coordinamento le correzioni di carattere formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,55.